

Agevolazioni fiscali per i donatori

Le donazioni hanno anche un risvolto fiscale: con la Riforma del Terzo Settore sono previste nuove regole più vantaggiose a partire dal 1 gennaio 2018 per sostenitori di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni non governative (ONG), Cooperative Sociali.

Novità sulle erogazioni liberali in natura

Il 30 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto del 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”](#) con interessanti novità per le organizzazioni non profit. In questa pagina troverai tutte le novità.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende?

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso tipo. Le **aziende** possono **dedurre** l'importo donato senza limite assoluto ma **entro il 10% del reddito complessivo dichiarato** (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la **deduzione** superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d'imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2018 può essere scontata persino fino al 2023).

Per l'azienda donatrice, l'erogazione liberale segue il principio di cassa.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche?

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle **persone fisiche** sono di due tipologie. Le persone fisiche possono infatti scegliere se:

-) **detrarre** l'importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%, oppure
-) **dedurre** l'importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

Tra tutti gli enti, le [Organizzazioni di Volontariato](#) possono inoltre far applicare ai propri donatori una detrazione del 35%, sempre per un massimo di 30.000 euro di donazione.

Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha un **reddito maggiore di 30.000 euro** ha maggior convenienza a dedurre. Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi del 2019 se applicare la deduzione o la detrazione: come per le aziende, in caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta.

Quali agevolazioni sono previste per le quote sociali e le donazioni in contanti?

-) non sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati come **quote sociali**
-) non sono deducibili o detraibili le donazioni non tracciate e effettuate **in contanti** (lo sono, invece, le donazioni effettuate per banca, posta o altro mezzo tracciabile).

Le erogazioni liberali in natura

Grazie al [decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”](#), le agevolazioni fiscali descritte nei precedenti paragrafi si applicano anche alle **erogazioni liberali in natura**, quindi di beni mobili e immobili. Non sono ammesse al beneficio le donazioni effettuate a favore di [Imprese sociali](#) costituite in forma di società.

Il decreto definisce anche le **modalità di calcolo del valore dei beni** oggetto delle detrazioni o deduzioni:

- J generalmente il valore del bene è calcolato in base al **valore normale**, quindi ai sensi del [TUIR](#) (art. 9), *“il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”*;
- J nel caso di **bene strumentale** il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al **residuo valore fiscale all’atto del trasferimento**;
- J nel caso della cessione dei **beni e delle prestazioni** dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di **materie prime e sussidiarie**, di **semilavorati** e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del [TUIR](#)):
- J nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una **perizia giurata che attesti il valore**.

Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un **atto scritto** in cui:

- J il **donatore** descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;
- J l’**ente beneficiario** si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie.

Cosa cambia alle agevolazioni fiscali con l'introduzione del RUNTS? (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Quando il **RUNTS** sarà operativo, le stesse agevolazioni varranno per chi dona agli [Enti del Terzo Settore](#) che saranno iscritti nel [Registro Unico Nazionale del Terzo Settore](#). Le **agevolazioni per le erogazioni liberali in natura** non si applicano se il beneficiario della donazione è un’[Impresa Sociale](#) costituita in forma di società.

Risorse utili sulle agevolazioni fiscali delle donazioni

- J [FOCUS DONAZIONI - Riforma del Terzo Settore](#)

Riferimenti di legge sulle agevolazioni fiscali delle donazioni

- J [Codice del Terzo Settore](#)
- J [Decreto del 28 novembre 2019](#)